



Avvocatura dello Stato

Via Guido Reni n. 4 Bologna
tel 051 222802 fax 051 232297

PEC:

ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

C.F. ads80068910373

Ct. 5204/17 UC

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

RICORSO IN APPELLO

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (C.F. ads80068910373 – PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio legale presso gli uffici di questa ultima in Bologna, alla via Guido Reni nr.4,

contro

CICCARELLI CONCETTA

* * *

per la riforma della sentenza n. 258/2019 del Tribunale di Ravenna.

FATTO

Con ricorso al Tribunale di Ravenna - Giudice del Lavoro, la sig.ra Ciccarelli deduceva di essere stata immessa nei ruoli dell'Amm.ne Statale in qualità di docente con decorrenza 2015/2016 da GAE lamentando di aver ricevuto un trattamento deteriore, in sede di mobilità, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012.



A tal fine chiedeva al Tribunale di essere trasferita presso l'ambito Campania 0013.

Si costituiva l'Amm.ne convenuta l'infondatezza della domanda.

Con sentenza n. 258/19 depositata il 15.10.2019 il Tribunale adito accoglieva la domanda.

La sentenza impugnata è errata e se ne domanda, pertanto, l'integrale riforma per i seguenti motivi in

DIRITTO

Immissioni in ruolo ex L 107/2015 e partecipazione alla mobilità anno scolastico 2016/2017: se sia legittima l'articolazione in fasce operata dal CCNI 8.4.2016 e dalla conseguente OM n. 241/2016, con particolare riferimento alla obbligatoria partecipazione ad essa dei docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso ordinario dell'anno 2012 ed alla pozziorità loro attribuita in tale procedura.

La normativa rilevante nel caso di specie è rinvenibile nella legge 13 luglio 2015 n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, nel CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto l'8.4.2016 oltre che nell'O.M. n. 241/2016.

La predetta disciplina contrattuale è dichiaratamente posta in stretto collegamento con la L. 107/2015, dandone concreta applicazione con particolare riguardo alla mobilità del personale immesso in ruolo in forza di essa legge, ivi compresa la tematica delle assegnazioni di sede definitiva.

La Legge n. 107/2015, al comma 108, dell'art. 1, - Piano straordinario di mobilità del personale docente – dispone che: “Per



l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico disponibili e autorizzati”.

Il CCNI/2016, all'art. 3 dispone: “MOBILITA' TERRITORIALE A DOMANDA E D'UFFICIO

1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali



di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.

4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti

5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6

6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale.

7. Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi



180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia.

8. .. omississ””.

Lo stesso CCNI/2016, all’art. 6 “FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI” specifica:

“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B



1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia.

L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.



L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.

Tale ALLEGATO 1 stabilisce l'ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO ed inoltre, all'ultimo cpv, che per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

In particolare, i docenti immessi in ruolo, ex Legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C), provenienti da graduatoria di merito del CONCORSO 2012, in quanto tali hanno partecipato alla fase B



punto 3 dell'Allegato 1 del CCNI dell'8.4.2016; gli altri hanno partecipato al movimento dei trasferimenti e dei Passaggi di ruolo o di Cattedra dei docenti assunti entro il 2014/15, cioè prima della ricorrente, inserita nella fase B dei movimenti che ordinalmente precede la fase di interesse delle stesse.

In particolare, il CCNI come l'ordinanza ministeriale sanciscono, per i docenti assunti entro l'anno 2014/15, la possibilità di partecipazione (a domanda) al piano straordinario di mobilità (in deroga al vincolo triennale di sede stabilito dall'art. 399 D.Lgs 297/94) su tutto il territorio nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili, compresi quelli provvisoriamente assegnati ai docenti di cui alla legge citata, art. 1 comma 96 lett. b (collocati in GAE), assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni. All'esito, viene altresì prevista la necessaria partecipazione alla mobilità straordinaria per i docenti assunti nell'a.s. 2015/16 (assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, di cui al comma 98 lettere b-c), proprio al fine di conseguire la sede definitiva in luogo di quella provvisoria, resa disponibile per i docenti partecipanti alla prima fase della mobilità.

La legge prevede espressamente la partecipazione alla mobilità per questi docenti solo in un secondo momento (comma 108, secondo periodo: «[...]**Successivamente**, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale»).



L'art. 1 comma 73 legge ult. cit. prevede: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 D.Lgs n. 297/94, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017”*.

Queste disposizioni consentono alla giurisprudenza di merito di differenziare le posizioni dei diversi soggetti interessati, introducendo una disciplina transitoria a salvaguardare le posizioni pregresse. Infatti, da un lato, consente ai docenti assunti in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa di riforma di partecipare alla mobilità prevista da quest'ultima (in deroga anche al vincolo triennale di cui all'art. 399 comma 3 T.U.), al fine di preservare i diritti quesiti maturati sotto la disciplina previgente (la possibilità di operare la mobilità su sede) alla luce della novità costituita dalla delimitazione della mobilità territoriale e professionale tra i neo-istituiti ambiti territoriali (cfr. art. 1 comma 73 cit., ultimo cpv, *“Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali»*); dall'altro, prevede la possibilità per i docenti assunti fino all'a.s. 2014/15 di richiedere la mobilità anche sui posti oggetto di assegnazione provvisoria in favore dei docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 98 lettere b)-c) legge cit., coinvolgendo questi ultimi nella procedura di mobilità in argomento proprio allo scopo di rendere disponibili tali sedi, posti invero originariamente vacanti e disponibili coperti in via straordinaria per effetto del piano di assunzioni anzidetto, siccome residuati dalle assunzioni operate nelle precedenti fasi 0 ed A (fase



B), oppure di nuova istituzione perché destinate al potenziamento dell'offerta formativa (fase C).

Conformemente, il CCNI, all'art. 6, prevede che: *“gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito[.]”*.

Gli assunti in fase B e C che hanno partecipato al piano per la copertura di posti vacanti ulteriori, non rientranti nel contingente di spesa originariamente autorizzato (fase B) o addirittura posti aggiuntivi creati *ex novo* per potenziare l'organico (da farsi confluire nel neoistituito organico dell'autonomia), per i quali difatti hanno presentato apposita domanda, secondo disposizioni dettate direttamente dalla legge di riforma stessa in funzione di *lex specialis*. Tale scelta del legislatore trovava corrispondenza nell'esigenza di assorbire, nei limiti dei posti disponibili, il precariato consolidatosi nelle GAE in proporzioni relevantissime. Si è perciò prescisso dall'ambito territoriale di riferimento di inserimento dei singoli aspiranti, ai fini della possibile assunzione sull'intero territorio nazionale, onde coprire tutti i posti rimasti disponibili all'esito della fase A (per le assunzioni in fase B) e di potenziamento sulla base delle richieste certificate dagli Uffici Scolastici Regionali (per le assunzioni in fase C). La partecipazione (a domanda) alla procedura straordinaria di assunzioni su tutto il territorio nazionale è avvenuta - per entrambe le categorie indicate dall'art. 1, comma 96 - in



espressa deroga al vincolo territoriale di assegnazione di cui all'art. 399 comma 3 T.U. (art. 1 cit., commi 100-101). Contestualmente, allora, è stato statuito che gli stessi assunti su tutto il territorio nazionale nelle fasi descritte, laddove provenienti da GAE, dovessero partecipare obbligatoriamente alla mobilità straordinaria prevista dalla medesima legge per l'a.s. 2016/17.

D'altro canto l'obbligo di partecipazione espressamente individuato in capo ai soli soggetti assunti in fase B-C da GAE è motivato dalla necessità di prevenire una discriminazione in danno dei docenti già di ruolo, assunti fino all'a.s. 2014/15 sotto la normativa previgente alla l. 107/15, consentendo loro di accedere (con precedenza sulle altre categorie) alla mobilità su tutte le sedi, comprese quelle rese disponibili e/o neo-istituite dalla novella legislativa del 2015 per l'assunzione nell'ambito del piano straordinario, assegnate in via provvisoria ai neoassunti nelle fasi ricordate.

A tale scopo si è reso necessario rendere nuovamente disponibili le sedi dianzi indicate, onde consentirne l'utilizzazione per i trasferimenti dei docenti assunti negli anni precedenti al piano straordinario.

E, tuttavia, la mancata previsione di tale mobilità obbligatoria, operata dall'art. 1 comma 108, altresì per i docenti destinatari di proposta di assunzione ai sensi del comma 96 lett. a) - assunti quali idonei delle Graduatorie di merito concorsuali ex D.D.G. n. 82/2012 - non integra la discriminazione denunciata in danno dei docenti nelle stesse condizioni, nei termini della paventata incostituzionalità della norma censurata. Al riguardo va considerata la priorità, a parità di punteggio, già accordata dalla legge stessa (art. 1, comma 100), per le assunzioni nelle fasi B e C, agli aspiranti provenienti da graduatoria di merito rispetto a quelli da GAE, ispirata



dall'opportunità di accordare preferenza, per ovvie ragioni di rispetto di criteri meritocratici piuttosto che di anzianità di servizio, ai docenti che avessero da ultimo fruttuosamente superato una selezione concorsuale.

La presente disciplina non ha escluso gli assunti da graduatoria di merito dalla mobilità prevista per legge, quando si guardi alla normativa pattizia di carattere integrativo, in mancanza di un divieto espresso della fonte sovraordinata (art. 1 comma 108). Infatti l'O.M. 241/16, al comma 16 dell'art. 9, stabilisce che anche questi docenti siano sottoposti alla mobilità obbligatoria: *“Il personale del comma 96 dell'art. 1 della legge 107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art. 1. Della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti della provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza”*.

Solo dopo il movimento di tutti i docenti, compresi quelli assunti da GAE, è previsto che i medesimi docenti possano accedere alla mobilità volontaria, come stabilito dal CCNI recepito, nei suoi contenuti, dalla medesima Ordinanza. Infatti, il CCNI altresì dispone all'art. 6: *“FASE D 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”*.

Se pertanto fosse stata volontà dell'Amministrazione o, a monte, del legislatore accordare un trattamento privilegiato per questa categoria



di docenti non vi sarebbe stato poi motivo, in sede pattizia, di stabilire un'ulteriore possibilità di trasferimento per questi docenti dopo la fase di movimento provinciale prevista dal citato art. 9 comma 16 dell'O.M.

In realtà nell'ambito del primo trasferimento, obbligatorio, questi docenti andranno a conseguire una titolarità di ambito territoriale nella provincia di assunzione, dove saranno vincolati a rimanere per tre anni, che nella maggioranza dei casi non corrisponde a quella per la quale hanno originariamente concorso. Per tale ragione il CCNI concede loro, dopo il movimento obbligatorio degli immessi in ruolo da GAE, che al contrario avviene su tutte le province italiane, un ulteriore movimento, per permettere loro, sulle disponibilità residuali, di tornare nella provincia di residenza o nella quale hanno superato il concorso.

Non v'è, pertanto, alcuna disposizione illegittimamente derogatoria rinvenibile nell'ordinanza di cui si pretende la disapplicazione, né tanto meno del connesso CCNI, che si limitano invece a dare fedele esecuzione alla norma di legge.

A tale proposito l'ordinanza ministeriale, in recepimento degli accordi contrattuali, introduce una disciplina concernente la mobilità dei docenti destinatari di proposta di assunzione ai sensi del comma 96 lett. a), laddove, non essendo contemplati questi ultimi dalle norme di legge dettate in tema di mobilità straordinaria, prevede la possibilità per detti docenti (assunti quali idonei delle Graduatorie di merito concorsuali ex D.D.G. n. 82/2012) di partecipare al piano di mobilità, in deroga al vincolo territoriale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo conseguita all'esito della partecipazione al piano di assunzioni.



Tale deroga, già portata dalla legge 107/15 (commi 100-101) ai fini dell'assunzione di detti docenti per le fasi B-C anche in ambito territoriale diverso dalla regione per la quale avevano originariamente concorso, opera necessariamente sui posti eventualmente residuati all'esito delle fasi riguardanti i soggetti di cui al comma 108. La disposizione richiamata, che consente la partecipazione alla mobilità in coda, si giustifica dunque con la necessità di salvaguardare gli interessi dei soggetti controinteressati espressamente individuati dal comma 108 quali esclusivi destinatari della procedura di mobilità straordinaria. Né, in merito, può invocarsi discriminazione alcuna, in quanto sia il CCNI che l'O.M. prevedono per gli assunti da GM l'accantonamento dei posti nella provincia di nomina (art. 6 CCNI).

Si segnala, a conforto della tesi spiegata, la sentenza n. 34/18 pronunciata dal Tribunale di Forlì, la sentenza n. 616/17 pronunciata dal Tribunale di Bologna, il provvedimento reso in sede di reclamo dal Tribunale di Milano del 13.2.17, la sentenza n. 530/17 pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia che affermano appunto che *“la situazione dei docenti immessi in ruolo dalle GAE nell'a.s. 2015/16 in forza del piano straordinario di assunzioni non è assimilabile a quella dei docenti assunti in base al medesimo piano ma provenienti da concorso e, segnatamente, dalle graduatorie di merito del concorso DDG 82/2012, trattandosi di due diverse modalità di reclutamento”*.

* * *

Tutto ciò premesso, le Amministrazioni in epigrafe, previa istanza per la fissazione dell'udienza di discussione, rassegna le seguenti conclusioni

* * *



“Voglia l’Ecc.ma Corte accogliere l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge le domande tutte proposte da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Con il favore delle spese, anche generali, del doppio grado di giudizio”.

* * *

Si deposita:

- copia autentica della sentenza impugnata;
- fascicolo di primo grado (deposito cartaceo).

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminabile, che le spese sono prenotate a debito ex art. 158 D.P.R. 115/02. Si dichiara altresì che il presente ricorso riguarda controversia di lavoro e che il contributo unificato è pari ad € 388,50.
Bologna, 26.11.2019.

Uliana Casali

AVVOCATO dello STATO

